



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 30/07/2018

OGGETTO: 2017LPSSMS09_LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI CASA
SCUOLA E SISTEMAZIONE SEDI STRADALI ANNO 2017 – LOTTO 7-
Autorizzazione al subappalto lavori a favore della ditta Costruzioni Generali
BIASUZZI Srl.

Onere: € 0 = IVA compresa.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT**

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 378 del 06.12.2017, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Messa in sicurezza dei percorsi casa scuola anno 2017/2018 – lotto 7", per un importo complessivo di Euro 700.000,00, di cui Euro 555.500,00 per lavori ed Euro 144.500,00 per somme a disposizione;

- con la determinazione dirigenziale n. 2360 del 15.12.2017 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016, al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Importo dei lavori: Euro 555.500,00 (IVA esclusa), di cui Euro 542.000,00 soggetto a ribasso d'asta ed Euro 13.500,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

il contratto era previsto a "misura", nella forma dell'accordo quadro con un solo operatore economico senza nuovo confronto competitivo, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016. La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo l'Amministrazione ad appaltare lavori nei limiti massimi definiti dallo stesso. L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al capitolato speciale, saranno richiesti con specifici contratti applicativi (Ordini Di Lavori) dalla stazione appaltante, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dall'accordo quadro (Euro 700.000,00);

con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n. 427 del 21.03.2018 è stato approvato il verbale di gara relativo alle sedute del 27.02.2018 (prot. n. 29419), e l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa FACCHETTI ADOLFO E FIGLI – I.F.A.F. – S.P.A. – C.F. 00181830274, con sede in Noventa di Piave (VE), via Calnova n. 105, che ha offerto il ribasso del 19,28% sull'importo soggetto a ribasso d'asta (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);

in data 10.05.2018 è stato stipulato in forma elettronica con atto pubblico amministrativo rogato dal segretario dell'ente il relativo contratto d'appalto – accordo quadro (Rep. n. 13397), registrato a Treviso il 17.05.2018 al n. 7720 Serie 1T, per l'importo complessivo di Euro 555.500,00, IVA esclusa;

in data 28.06.2018 i lavori sono stati consegnati, come da relativo verbale agli atti del Settore;

Considerato che con nota in data 10.07.2018 (in atti prot. n. 99070 del 11.07.2018), la ditta FACCHETTI ADOLFO E FIGLI – I.F.A.F. – S.P.A. ha chiesto di poter subappaltare all'impresa Costruzioni Generali BIASUZZI Srl con sede in Ponzano Veneto (TV), Via Calnova n. 105 - Cod. Fisc. e Partita IVA 00181830274, opere stradali riconducibili alla categoria OG03 per un importo stimato di Euro 100.000,00;

Verificato che:

la ditta FACCHETTI ADOLFO E FIGLI – I.F.A.F. – S.P.A., in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare le lavorazioni di cui sopra;

l'appaltatore ha provveduto a trasmettere la documentazione relativa alla richiesta di subappalto, in particolare:

- contratto di subappalto stipulato tra la committente FACCHETTI ADOLFO E FIGLI – I.F.A.F. – S.P.A. e la contraente Costruzioni Generali BIASUZZI Srl;
- dichiarazione che i prezzi praticati per le prestazioni affidate in subappalto non sono superiori a quelli di aggiudicazione decurtati del ribasso del 20%, come previsto dall'art. 105, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione di non sussistenza di forma di collegamento e controllo nei confronti della ditta subappaltatrice ex art. 2359 cod. civ.;
- dichiarazione di non incorrere nelle cause che determinano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e coordinamento dell'appalto;
- piano operativo di sicurezza del subappaltatore;
- documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 90 e dell'Allegato XVII al D. Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.;

il subappaltatore è in possesso di certificazione SOA per la categoria OG03;

Precisato che:

- ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è stato acquisito il DURC regolare del subappaltatore e sono stati richiesti il certificato di regolarità fiscale dell'impresa e il certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante e del direttore tecnico dell'impresa, non ancora pervenuti;
- la presente autorizzazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche d'ufficio sopra indicate;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile assicurativi ed antinfortunistici;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Visti:

- il D. Lgs n. 50/201 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 80 e 105, il D.Lgs n. 81/2008, il D.P.R. 207/2010, il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

Ritenuto di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, l'impresa FACCHETTI ADOLFO E FIGLI – I.F.A.F. – S.P.A., appaltatrice dei "Lavori di messa in

sicurezza dei percorsi casa scuola e sistemazione sedi stradali anno 2017 – LOTTO 7” (CUP: E47H17000780004), a subappaltare all’impresa Costruzioni Generali BIASUZZI Srl con sede in Ponzano Veneto (TV), Via Calnova n. 105 - Cod. Fisc. e Partita IVA 00181830274, opere stradali riconducibili alla categoria OG03 per un importo stimato di Euro 100.000,00;

2. di dare atto che la presente autorizzazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche d’ufficio già richieste dagli uffici (certificato di regolarità fiscale dell’impresa e il certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante e del direttore tecnico dell’impresa);
3. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza affinché provvedano per quanto di competenza, nonché all’impresa interessata dal presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
5. di precisare che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno corrisposti direttamente al subappaltatore ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell’Amministrazione.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA